

"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI VINCI"

CAPO I

CARATTERE E FINALITA' DELLA "FRATERNITA DI MISERICORDIA" DI 50059 VINCI (ITALIA)

Art. 1

E' costituita in Vinci l'Associazione "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI VINCI" con sede in Vinci, Via Pierino da Vinci n.35. Trattasi di associazione di volontariato di ispirazione cristiana con finalità caritative, di assistenza e di soccorso.

Art. 2

La "Fraternita di Misericordia di Vinci" è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art.12 e seguenti del vigente Codice civile.

Art. 3

La Fraternita esercita le proprie attività senza fini di lucro, ha durata indeterminata, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Scopo della Fraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei confratelli, di opere di misericordia, di carità, di soccorso, di intervento in sede locale, in sede nazionale ed internazionale, per iniziative benefiche o per pubbliche calamità, anche in collaborazione con le pubbliche autorità e con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

In particolare la Fraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe, impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita della società a misura d'uomo.


Inoltre promuove ed organizza iniziative sociali, culturali, ricreative, sportive, promozionali etc., gestisce i propri beni immobili e, a tali fini, può cederli temporaneamente in uso ad altre associazioni, Enti Pubblici e Privati.

Art. 4

La Fraternita promuove la coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante corsi di formazione. Promuove l'addestramento tecnico-sanitario dei confratelli e dei volontari con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, in accordo con le linee ed i programmi della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dalle Strutture Sanitarie locali.

Art. 5

La Fraternita fa parte della Confederazione Nazionale delle



Misericordie d'Italia, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Fraternita, la sua partecipazione alla Confederazione Nazionale implica, per tutti i suoi associati, la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei confratelli delle Misericordie d'Italia rappresentate dalla stessa Confederazione, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Art. 6

Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d'Italia: Croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle lettere gotiche F - M (Fraternitas Misericordiae) nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale.

Art. 7

La divisa adottata per i servizi di pronto soccorso sarà predisposta secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 8

Per lo svolgimento delle proprie attività la Fraternita potrà costituire apposite Sezioni, previa Comunicazione alla Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Le Sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Fraternita.

Art. 9

La Fraternita potrà aderire ad altre associazioni solo se esse siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Fraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo con ispirazione cristiana.

Art. 10

La Fraternita trae i mezzi economici e finanziari per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi, legati ed eredità che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative, di convenzioni con Enti Pubblici e Privati od altre forme di entrata.

Art. 11

Le opere caritative della Fraternita e degli iscritti sono gratuite.

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro attività.

E' fatto divieto ai Confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso, esclusi i soli rimborsi spese.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

Art. 12

La Fraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano anche attraverso il proprio Correttore.

Art. 13

La Fraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Associazione Nazionale dei donatori di sangue e di organi.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Art. 14

Tutti gli iscritti alla Fraternita, a qualunque categoria appartengano, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" e "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono la base istituzionale della Fraternita.

Art. 15

I Soci si distinguono in due categorie:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci sostenitori.

Per essere iscritti alla Fraternita occorre essere di principi cristiani e di corretta vita morale.

L'iscrizione avviene su domanda presentata al Magistrato, munita della firma di due soci.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.

La qualifica di socio si perde o per dimissioni, o per decadenza, o per esclusione.

Art. 16

Soci Ordinari

Costituiscono il Corpo funzionale della Fraternita; si impegnano, nelle loro possibilità, a sostenere con la loro opera i fini istituzionali della Fraternita; godono di tutti i diritti associativi e partecipano alle assemblee con diritto di voto e di elezione attiva e passiva; sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

Art. 17

Soci Sostenitori

Sono coloro che, partecipando spiritualmente ai fini caritativi e cristiani della Fraternita, si impegnano a sostenere moralmente e materialmente la Fraternita.

Essi godono dei benefici spirituali stabiliti dal regolamento o dal Magistrato.

Hanno diritto di partecipazione alle iniziative generali della Fraternita, nonché alle assemblee con diritto di voto e di elezione attiva e passiva.

DISCIPLINA E DOVERI DEI SOCI

Art. 18

Tutti i Soci devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi della Fraternita;
- b) tenere un corretto comportamento morale e civile;
- c) svolgere diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare alle sue riunioni.

Art. 19

I Soci sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie giustificazioni al Magistrato:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

Le sanzioni di cui ai capi a) e b) sono di competenza del Magistrato mentre quelle di cui ai capi c) e d) sono di competenza dell'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai capi a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Conservatori, il quale decide, con parere definitivo ed inappellabile; mentre per i provvedimenti di cui ai capi c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 20 - 3° comma e seguenti.

Art. 20

La qualità di Socio della Fraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.


Si perde per dimissioni qualora il Socio presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere la sua qualità di Socio.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Fraternita di cui agli articoli 15, 2° comma o si renda moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale, pur essendo in grado di provvedervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque ragione, l'appartenenza alla Fraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea, su parere conforme del Collegio dei Conservatori.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio dei Conservatori, saranno rese note all'Assemblea, che delibererà a scrutinio segreto.



Il provvedimento dell'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi al Magistrato e sulla quale l'Assemblea delibererà, a scrutinio segreto, sentito il parere del Collegio dei Conservatori.

Contro il provvedimento di decadenza o esclusione preso dall'Assemblea l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

CAPO III

ORGANI DELLA FRATERNITA

Art. 21

Sono organi della Fraternita:

- a) l'Assemblea;
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Collegio dei Conservatori;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Tutti gli incarichi negli Organi sociali durano quattro anni.

Gli uscenti sono rieleggibili.

Ove in un Organo sociale si verifici la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti; se la elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione dell'Organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri, inseriti a copertura delle vacanze, restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Fraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Art. 22

A) L'Assemblea

è composta da tutti i Soci ordinari e sostenitori iscritti alla Fraternita ed è presieduta dal Governatore. In sua assenza è presieduta dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano d'età.

Art. 23.

Alle Assemblee partecipano tutte le categorie dei soci, con diritto di voto e di elezione attiva e passiva, purchè abbiano raggiunto la maggiore età.

Nelle Assemblee ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega.


La Fraternita si aduna in duplice forma assembleare:

- a) Assemblea Ordinaria;
- b) Assemblea Straordinaria.

Art. 24

Assemblea Ordinaria

è convocata una volta all'anno dal Governatore entro il primo



quadrimestre;

a) delibera sul resoconto morale e finanziario e sul bilancio presentato dal Magistrato, accompagnato dalla relazione dei Sindaci revisori;

b) delibera sulle altre materie di sua competenza previste nello Statuto;

c) delibera i termini delle elezioni degli organi sociali e ne fissa le modalità.

Art. 25

Assemblea Straordinaria

è convocata dal Governatore nei seguenti casi:

a) quando il Magistrato ne ritenga l'opportunità per gravi motivi;

b) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Fraternita o per iniziative di carattere generale;

c) quando almeno un decimo dei soci ne faccia domanda scritta e motivata al Magistrato;

d) quando il Collegio dei Sindaci revisori, per gravi e motivate ragioni, ne richieda al Magistrato la convocazione.

Nei casi di cui alle lettere b-c-d il Governatore deve convocare l'Assemblea entro 30 giorni con le modalità di cui all'art. 26.

Art. 26

L'Assemblea è convocata con lettera personale da inviare al domicilio dei soci almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, oltre alla pubblicazione dell'avviso di convocazione presso la sede.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La seconda convocazione potrà essere indetta anche lo stesso giorno della prima convocazione, purchè almeno un'ora dopo.

I verbali dell'assemblea firmati dal Governatore e dal Segretario saranno trascritti in apposito registro.

Art. 27

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, mentre la seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, semprechè, tale numero, sia almeno il doppio più uno dei componenti del Magistrato presenti a detta Assemblea.

Art. 28

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai soci presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti del Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziaria non hanno voto.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 43.

Art. 29


B) Il Magistrato.

Il Magistrato è l'organo di governo della Fraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea

E' eletto dall'Assemblea dei soci, secondo le modalità di cui agli art. 39 e 40.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Fraternita ivi compreso l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili, mobili e di automezzi, nonché la costituzione di passività anche ipotecarie;
- b) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi relativi alla vita della Fraternita;
- c) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore (Cancelliere), nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
- d) redige il regolamento generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché eventualmente le norme di attuazione del presente statuto. Emanava ogni regolamento necessario al buon funzionamento della Fraternita;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- h) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) delibera sulle accettazioni di eredità con beneficio di inventario, di donazioni e di legati, richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- j) prende in via d'urgenza, eccetto i casi di non competenza, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fraternita;
- k) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- l) cura l'osservanza dello spirito religioso della Fraternita, la cui direzione ed il coordinamento sono affidati al Corretto;
- m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie proposte sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei soci;
- n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esper-



ti al di fuori degli iscritti alla Fraternita, per l'analisi di particolari problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Fraternita;

p) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni socio deve versare per il funzionamento della Fraternita secondo le categorie di appartenenza;

q) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce ad altri organi della Fraternita.

Art. 30

Il Magistrato è composto da un numero di Soci non inferiore a sette, purchè dispari.

Il Correttore partecipa alle riunioni del Magistrato con voto consultivo.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato due anni di iscrizione.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato soci con legami di parentela di qualsiasi origine e grado, ivi compreso il rapporto di coniugio, nonché soci eletti alle cariche di Sindaci revisori.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Fraternita nonché i soci che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Art. 31

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, o del Presidente dei Conservatori.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore almeno 5 giorni prima della data fissata e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato in qualsiasi momento se ve ne sia necessità, via fax, mail, sms o anche telefonicamente.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 32

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione.

ne convocata dopo le elezioni.

Il Governatore è il capo della Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Fraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nonché in giudizio.

In particolare:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Fraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore (Cancelliere), la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giuridico, salvo sottoporre alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Art. 33

Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce in ogni potere a lui conferito in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Art. 34

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera n) dell'art. 29.


È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Fraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 32.

Collabora inoltre con l'Amministratore (Cancelliere) per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Art. 35

L'Amministratore (Cancelliere) è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Governatore ed al Segretario,



gli adempimenti amministrativi di tutte le attività della Fraternita firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

Art. 36

C) Il Collegio dei Conservatori.

È composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità degli art. 39 e 40, fra i Soci con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Fraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Conservatori valgono le norme di cui al precedente art. 30 comma 3.

Il Collegio dei Conservatori nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente o su richiesta di 3/5 dei suoi componenti ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Fraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Fraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Fraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45 comma 2.

I membri del Collegio dei Conservatori possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato o nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

Art. 37

D) Il Collegio dei Sindaci Revisori

È composto da tre membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità degli art. 40 e 41 dovranno aver adeguata preparazione professionale.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 30 comma 3.

Il Collegio dopo le elezioni si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato o nel Collegio dei Conservatori.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I Membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il Presidente.

Art. 38

E) Il Correttore

è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Fraternita per le materie spirituali, religiose di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Fraternita e la preparazione spirituale e morale dei confratelli, anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Partecipa alle riunioni del Magistrato, con parere consultivo. Le deliberazioni che investano l'indirizzo morale e religioso della Fraternita, per essere esecutive, dovranno avere il parere favorevole del Correttore.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore rimane in carica fino a sua sostituzione o successione.

Art. 39

La Commissione Elettorale


è eletta dall'Assemblea dei Soci nella riunione che precede, ogni quadriennio, il rinnovo degli organi della Fraternita: Il Magistrato, il Collegio dei Conservatori ed il Collegio dei Sindaci Revisori.

E' composta da cinque membri, di cui tre scelti dall'Assemblea fra i soci, dal Correttore e dal Presidente dei Conservatori in caso di elezione del Magistrato e Sindaci Revisori o dal Governatore in caso di elezione dei Conservatori; elegge a maggioranza il Presidente.

La Commissione elettorale ha il compito di:

a) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di Soci da eleggere;

b) redigere la lista di dieci Soci per l'elezione del Collegio dei Conservatori di cui i primi cinque saranno eletti;



c) redigere la lista di cinque candidati per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui tre saranno eletti.

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale non sono vincolanti ed ogni confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per confratelli non compresi nelle citate liste.

Le liste devono riportare il nome del Socio, il luogo di residenza e la data di iscrizione alla Fraternita.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale provvederà alla pubblicazione, per portarle a conoscenza del corpo elettorale della Fraternita, almeno 15 giorni prima della data indetta per le votazioni.

Per la stesura delle liste la Commissione elettorale dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente art. 30.

Art. 40

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per:

- a) un massimo di tre voti per il Collegio dei Conservatori;
- b) un massimo di due voti per il Collegio dei Sindaci revisori dei conti;
- c) un numero massimo di preferenze pari al numero degli eleggibili al Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Soci che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il socio più giovane di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni; convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione.

I reclami per eventuali anomalie verificatesi durante le elezioni, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 giorni dall'affissione dell'esito delle votazioni.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Art. 41

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Fraternita.

Art. 42

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo disposizioni di legge in materia di Sindaci revisori, perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Fraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno tenere nei confronti degli altri

Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio con il quale accettano la carica.

CAPO IV

RIFORMA DELLO STATUTO

Art. 43

Le proposte di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 29 punto m), sono presentate al Magistrato, mediante mozione scritta motivata, da un numero di Soci non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Conservatori in riunione congiunta e comunicata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno della materia oggetto della riforma.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 26, inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione; il Governatore ed il Segretario daranno certificazione dell'avvenuto adempimento.

L'avviso dovrà essere trasmesso alla Confederazione, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche statuarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea.

CAPO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA FRaternITA


Art. 44

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti dal presente Statuto, il Governatore della Fraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Conservatori o da almeno un decimo dei Soci o da chi ne abbia interesse.

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea dei soci per la ricostruzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.



Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale.

Art. 45

La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Soci tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 44.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Soci e della speciale maggioranza dei 2/3 degli associati.

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Fraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori, preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Fraternita.

Art. 46

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Fraternita sono devoluti ad altra Associazione a carattere locale di ispirazione cristiana che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, cui la Fraternita è associata.

Art. 47

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Fraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, previa comunicazione alla Confederazione Nazionale, le modifiche che si rendessero indispensabili nella salvaguardia dei principi ispiratori della Fraternita.


Art. 48

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del Codice Civile integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Letto e sottoscritto

F.to: Pertici Franco, Fabrizio NENCIONI Notaio

COPIA IN DICOTTO... FOGLI CONFORME
ALL'ORIGINALE ESISTENTE NEI MIEI ATTI
SI RILASCIANO PER USO CONSENTITO NON IN BULO
FUCECCHIO, 24 FEBBRAIO 2015
Notaio Fabrizio Nencioni



The image shows a handwritten signature in black ink, which is a stylized, cursive 'F'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'FABRIZIO NENCIONI' around the top edge and 'NOTAIO' around the bottom edge. The center of the seal features a coat of arms or a similar heraldic design.